

OMISSIS

La Camera,

premesso che:

con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, l'Italia ha recepito la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/35/CE del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali. La direttiva — nata dall'esigenza di introdurre, in tutti gli Stati membri, efficaci misure dissuasive contro i tardivi pagamenti dei crediti commerciali, assicurando così il rispetto dei termini contrattuali anche in situazioni di potenziale squilibrio — si applica alle « transazioni commerciali » e cioè ai contratti tra imprese, ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;

la problematica dei ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni nelle transazioni commerciali ha assunto, soprattutto in Italia, dimensioni sempre più gravi e preoccupanti, causando forti *stress* finanziari, in particolar modo alle piccole e medie imprese che, nella maggior parte dei casi, godono di scarso potere contrattuale. In base ad un recente studio condotto dalla Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa, il ritardo medio nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni è di 158

giorni, contro una media europea di 68, arrivando a ritardi massimi che, nei casi più gravi, superano i due anni e mezzo. Secondo l'ABI, l'esposizione delle imprese nei confronti della pubblica amministrazione è complessivamente stimabile in 50/60 miliardi di euro. Ciò si riflette negativamente sul *cash flow* (flusso di cassa) delle aziende, creando distorsioni della concorrenza e rendendo più difficoltosa l'integrazione economica e il commercio transfrontaliero;

in data 13 febbraio 2010 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 23 febbraio 2011 la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Detta direttiva è entrata in vigore il 16 marzo 2011 e gli Stati membri dovranno dare attuazione a tale direttiva entro due anni, ovvero entro il 16 marzo 2013;

la citata direttiva 2011/7/UE prevede che il ritardo nel pagamento può essere al massimo di 30 giorni a meno che non sia indicato diversamente dal contratto. Si può arrivare fino a 60 giorni in caso di accordo tra le due imprese e ancora oltre se espressamente previsto dal contratto, a condizione che non costituisca un'evidente ingiustizia verso la parte più debole. Per quanto riguarda invece i pagamenti dal settore pubblico verso un'impresa: il limite per i pagamenti è di 30 giorni. Ogni ritardo deve essere giustificato con motivazioni oggettive, che deve essere concordato e non potrà mai andare oltre i 60 giorni. Inoltre, viene prevista una eccezione per gli enti pubblici che offrono servizi in materia di assistenza sanitaria: limitatamente a questi enti, infatti, è possibile un ritardo fino a 60 giorni, vista la natura particolare e delicata del servizio. Infine, per quanto riguarda le penali, in caso di ritardi ulteriori rispetto a quanto previsto, le società andranno incontro a una penale pari all'8 per cento sul tasso di interesse applicato dalla Banca centrale

europea ed a una spesa di 40 euro come compensazione per i costi di recupero del credito,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa, anche normativa, volta ad attuare quanto prima i principi contenuti nella citata direttiva 2011/7/UE.

9/4059-AR/11. Borghesi, Cambursano, Cimadoro.

OMISSIS

OMISSIS

La Camera,

premessso che:

l'Italia detiene la maglia nera in Europa sul fronte dei ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali;

stando ai dati elaborati dall'indagine European Payment Index 2010 il periodo medio di pagamento a cui è soggetto un imprenditore italiano per riscuotere un credito da una pubblica amministrazione si attesta in Italia attorno ai 186 giorni mentre la media europea si attesta intorno al 63 giorni;

la direttiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, che dovrà essere recepita dagli stati membri entro il 2013, dispone che « si dovrebbe provvedere a limitare, di regola, i termini di pagamento previsti dai contratti tra imprese a un massimo di sessanta giorni di calendario »;

la suindicata direttiva riconosce la necessità di « un passaggio deciso verso una cultura dei pagamenti rapidi » che tra l'altro preveda « l'introduzione di disposizioni specifiche sui periodi di pagamento e sul risarcimento dei creditori per le spese sostenute »;

la criticità legata al ritardo nei pagamenti influenza in maniera deleteria il funzionamento del mercato, compromettendo la liquidità e la competitività delle imprese italiane, determinando condizioni di *impasse* nelle dinamiche di sviluppo del tessuto produttivo del Paese,

impegna il Governo

a predisporre quanto prima per quanto riguarda le transazioni commerciali tra privati e al più presto per le transazioni che coinvolgono soggetti della pubblica amministrazione, attraverso opportune

iniziative di natura normativa, il recepimento della suindicata direttiva al fine di disporre che il periodo legale di pagamento nelle transazioni commerciali venga fissato fino ad un massimo di sessanta giorni di calendario a partire dalla data di fatturazione.

9/4059-AR/**32**. Di Biagio.

OMISSIS